## Federazione Nazionale della Stampa Italiana

## **DOCUMENTAZIONE**

Le modifiche introdotte dalla Manovra del Governo sull'esercizio dell'attività professionale

Il comma 5 dell'art. 3 (professioni) del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138

Testo e commenti

## MODIFICHE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

Il comma 5 dell'art. 3 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 trasformato in legge dalle Camere con alcune modificazioni prevede, in sintesi, che gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa di professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta in modo da garantire l'effettiva possibilità di scelta da parte degli utenti.

In particolare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, i singoli ordinamenti professionali devono essere modificati, recependo i seguenti principi:

- 1. libertà di accesso alla professione e al suo esercizio. Questo significa soltanto che non possono essere posti limiti numerici o territoriali. L'ordinamento professionale dei giornalisti contiene già questo principio.
- 2. Obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali. La violazione di questo obbligo determina un illecito disciplinare che deve essere transionato sulla base di quanto previsto dal singolo ordinamento.

  E' evidente che questo punto pone numerosi interrogativi nel momento in cui deve essere trasposto nell'ordinamento giornalistico. Sono obbligati all'aggiornamento continuo permanente i soli giornalisti professionisti o anche i pubblicisti? L'obbligo di aggiornamento riguarda i soli professionisti autonomi o anche quelli con rapporto di lavoro subordinato? Come si pone quest'obbligo nei confronti della volontà delle controparti contrattuali Fieg e Fnsi, che hanno deciso di istituire, a norma di legge, un ente paritario per la formazione?
- 3. La disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il migliore esercizio della professione. Al tirocinante deve essere corrisposto un indennizzo commisurato al suo apporto.

  Nel caso del lavoro giornalistico, la legge prevede come propedeutico all'accesso il praticantato, che a sua volta è regolato sulla base del contratto nazionale di lavoro giornalistico e consiste in un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Si ritiene, pertanto, che anche questa disposizione della nuova norma possa ritenersi soddisfatta dalla regolamentazione in atto. Tuttavia, si pone l'interrogativo se la norma, non debba, trovare una sua regolamentazione nei casi di riconoscimento d'ufficio del praticantato, previsti dalle interpretazioni della legge istitutiva dell'Ordine, compiute dal Consiglio Nazionale nel corso dell'anno.

4. Il compenso spettante deve essere pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico prendendo come riferimento le tariffe professionali.

E' evidente, che questa norma riguarda esclusivamente i giornalisti, professionisti o pubblicisti, che svolgono attività di free lance (partita iva). La norma, peraltro, reintroduce la possibilità per gli ordini professionali di individuare tariffe minime dei compensi, che saranno, però, indicative e non obbligatorie. Domanda: come si pone questo obbligo con gli accordi contrattuali in atto o futuri tra la Fnsi e le organizzazioni datoriali del settore che regolano i compensi dei free lance?

- 5. Il professionista è obbligato a stipulare una idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

  E' evidente, come questa disposizione sia estremamente dannosa se calata nel nostro settore. Significa, infatti, che tutti i giornalisti che svolgono attività di free lance devono obbligatoriamente stipulare una assicurazione per i danni derivanti dalla loro attività. Si esclude in questo modo ogni obbligo e ogni responsabilità per l'azienda. Considerando l'onerosità dei costi assicurativi e la diffusa irrisorietà dei compensi dei giornalisti free lance, questa norma diventa una imposizione di fatto a non esercitare attività giornalistica in regime di lavoro autonomo.
- 6. Gli ordini professionali devono prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali affidare l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari, nonché di un organo nazionale di disciplina.

  Nel caso dell'ordinamento giornalistico non si comprende cosa possa e debba comportare questa differenziazione di competenza. L'ordine, sia a livello nazionale che territoriale, è già oggi un organo giurisdizionale. Cosa può significare separare l'attività giurisdizionale da quella amministrativa? Qual'è l'attività amministrativa che svolge l'Ordine, oltre quella puramente contabile di riscuotere le quote e pagare i conti? Evidentemente, per l'attività amministrativa deve intendersi quella relativa all'iscrizione e alla tenuta dell'albo professionale. Conseguentemente, sia i consigli regionali dell'Ordine sia il consiglio nazionale dovranno al loro interno sdoppiarsi.
- 7. La pubblicità informativa sull'attività professionale, le specializzazioni e i compensi deve essere libera.

Tutti gli aspetti sopra indicati dovranno trovare una loro articolazione nei singoli ordinamenti professionali, che dovranno essere modificati entro i prossimi 12 mesi. Le modifiche che attengono la legge istitutiva potranno essere realizzate soltanto tramite una nuova legge, mentre le modifiche di carattere regolamentare dovranno essere apportate tramite DPR (come il precedente regolamento in vigore). Poiché, come si è cercato di evidenziare, la norma di legge pone numerosi interrogativi relativamente alla sua applicazione all'ordinamento professionale giornalistico, si rende necessario realizzare tempestivamente un tavolo di confronto che possa, tenendo presente le indicazioni di modifica imposte dalla manovra governativa, individuare le modifiche alla legge istitutiva dell'Ordine e al suo regolamento

adeguate alla specificità dell'esercizio professionale e in particolare considerando che, a differenza delle altre professioni liberali, il lavoro giornalistico si svolge prevalentemente in regime di subordinazione e ricade, conseguentemente, nella regolamentazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Fnsi con le organizzazioni datoriali rappresentative del mondo imprenditoriale.

Un'ultima riflessione e un ultimo interrogativo riguarda il destino della legge di riforma del nostro ordine professionale attualmente in discussione in Parlamento. E' evidente, che quel testo non risponde alle richieste di adeguamento previste nell'art. 3 della manovra. E', perciò, probabile che il suo esame parlamentare si arresti. Potrebbe, però, essere lo strumento attraverso il quale inserire i richiesti adeguamenti normativi. Anche per questo occorrerebbe prendere contatti oltre che con il Ministero di Grazia e Giustizia, anche con il relatore della legge e con gli organi parlamentari che la stanno esaminando.

## Articolo 3, comma 5

(Professioni)

Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli professionali ordinamenti dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista pattuito per iscritto all'atto conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al livello della complessità cliente il dell'incarico. fornendo tutte le informazioni utili gli oneri circa ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione mancata dell'incarico. In caso di

determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali dagli e previdenziali dei professionisti:

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La consigliere carica di dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Il **comma** 5 dell'articolo 3 prevede che, fatto salvo l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate 128, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, nonché alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. La disposizione stabilisce quindi che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame per recepire i principi elencati nelle successive lettere da *a*) a *g*) del medesimo comma 5.

Al riguardo si rammenta che la regolamentazione degli ordini professionali attualmente esistenti è prevalentemente contenuta - perlomeno per quanto riguarda le disposizioni fondamentali in materia - in atti normativi aventi rango

<sup>128 &</sup>quot;E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale."

legislativo 129. Poiché la formulazione della disposizione - tale peraltro da escludere l'intenzione di attuare un processo di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e ciò a prescindere dall'ammissibilità di una simile soluzione nella materia qui considerata - rinvia a prossimi interventi riformatori ("Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati..."), sembra doversi ritenere, almeno a prima lettura, che, in assenza di tali interventi, il vigente assetto normativo resti immutato, quantomeno per le disposizioni di rango primario. La normativa in esame appare quindi volta essenzialmente a fissare le linee guida che dovranno informare la futura attività del legislatore statale e regionale, ai quali spetterà la concreta realizzazione sul piano legislativo degli interventi riformatori delineati dal presente comma. Resta comunque fermo che le previsioni del comma in esame, e in particolare quelle del primo periodo, potranno fin da subito integrare il quadro normativo di riferimento dell'attività amministrativa di competenza degli ordini professionali, limitatamente agli spazi a questa rimessi. Per quanto concerne poi il termine di dodici mesi, coerentemente con i rilievi testé svolti e con la lettera della previsione in esame, sembra doversi concludere per il suo carattere ordinatorio. L'eventuale inutile decorso del termine quindi non potrebbe determinare il venir meno della facoltà in capo ai soggetti competenti di effettuare gli interventi riformatori in questione.

Passando ai principi contenuti nelle già citate lettere da a) a g), la lettera a)

<sup>129</sup> Senza pretesa di esaustività, si elencano qui di seguito atti normativi recanti disciplina di alcuni ordini professionali:

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Legge 24 giugno 1923, n. 1395, Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;

R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;

Legge 9 febbraio 1942, n. 194, Disciplina giuridica della professione di attuario;

Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia;

Legge 3 febbraio 1963, n. 69, Ordinamento della professione di giornalista;

Legge 3 febbraio 1963, n. 112, Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;

Legge 4 agosto 1965, n. 1103, Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

Legge 24 maggio 1967, n. 396, Ordinamento della professione di biologo;

Legge 7 gennaio 1976, n. 3, Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale:

Legge 11 gennaio 1979, n. 12, Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;

Legge 18 febbraio 1989, n. 56, Ordinamento della professione di psicologo;

Legge 23 marzo 1993, n. 84, Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale;

Legge 18 gennaio 1994, n. 59, Ordinamento della professione di tecnologo alimentare.

Si possono segnalare, inoltre, ulteriori atti di rango legislativo riguardanti disposizioni comuni ai vari ordini, ad esempio:

Legge 25 aprile 1938, n. 897, Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi;

Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

prescrive che la riforma degli ordinamenti professionali dovrà assicurare che l'accesso alla professione sia libero e che il suo esercizio sia fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, sarà consentita unicamente laddove risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale.

La lettera b) dispone che gli ordinamenti professionali riformati dovranno prevedere l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua costituirà un illecito disciplinare e come tale sarà sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione. La lettera c) stabilisce quindi che la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione dovrà conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Per le professioni sanitarie, ai fini della disciplina dell'attività di tirocinio, resta peraltro confermata la normativa vigente.

La lettera d) prevede che il compenso spettante al professionista sarà pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. Sarà peraltro ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe<sup>130</sup>. Il professionista resta comunque tenuto

disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. La disposizione in questione ha comunque fatto salve le tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Inoltre, essa ha confermato che il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Essa ha inoltre sostituito il terzo comma dell'art. 2233 c.c. con il seguente comma 2-bis: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali", in tal modo abrogando il divieto del patto di quotalite. La stessa norma ha abrogato, inoltre, le disposizioni concernenti il divicto di svolgere pubblicità informativa e il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. In relazione a tale ultimo profilo, resta ferma l'esclusività dell'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale. Inoltre si dispone che "il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve

a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione del medesimo. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicheranno le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia.

La lettera e) dispone che, a tutela del cliente, il professionista sarà tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

La lettera f) stabilisce che gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali saranno specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. Viene inoltre prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente.

Al riguardo deve rammentarsi che - come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale - per gli ordinamenti professionali anteriori all'entrata in vigore

essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale

Sul tema delle tariffe è recentemente intervenuta anche la Corte di Giustizia europea che, con sentenza riferita alla causa C-565/08, ha respinto il ricorso della Commissione contro l'Italia sull'obbligatorietà del rispetto delle tariffe massime in relazione ai compensi per gli avvocati. Secondo la Corte, infatti, la Commissione "(...) non è riuscita a dimostrare che la normativa in discussione è concepita in modo da pregiudicare l'accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi di cui trattasi. Va rilevato, al riguardo, che la normativa italiana sugli onorari è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati." I limiti alle tariffe per i compensi degli avvocati erano state già prese in considerazione dalla Corte europea in precedenti occasioni. In particolare nella causa C-35/99, Arduino, la Corte ha dichiarato che le norme del Trattato CE non ostavano a che uno Stato membro adottasse una misura legislativa o regolamentare che approvasse, in base ad un progetto stabilito da un ordinamento professionale di avvocati, una tariffa che fissa minimi e massimi per gli onorari dei membri della professione (si veda punto 25 delle conclusioni dell'Avvocato generale J. Mazak presentate il 6 luglio 2010 1 nella suddetta Causa C-565/08). A simili conclusioni giungeva la sentenza della Corte sulle cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a. Inoltre, la Corte ha reiterato la sua posizione in relazione alla conformità della tariffa italiana con il diritto comunitario della concorrenza nell'ordinanza sulla causa Hospital Consulting e a. (causa C-386/07). Per contro, quanto ad una tariffa italiana obbligatoria per tutti gli spedizionieri doganali, la Corte ha considerato la normativa italiana che impone ad un'organizzazione professionale l'adozione di detta tariffa in contrasto con il diritto comunitario, poiché si tratta di una decisione di associazione di imprese e non di una misura statale (causa C-35/96).

della Costituzione repubblicana la funzione disciplinare esercitata a livello centrale normalmente dai Consigli nazionali ha (o meglio può aver conservato) carattere giurisdizionale. Tale natura giuridica é comune a tutti i Consigli nazionali previsti dalle normative che, anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, hanno ordinato in enti autonomi alcune professioni, ossia quelle indicate negli articoli 1 e 18 decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382. Essa viene desunta principalmente dal fatto che avverso le decisioni dei Consigli, inerenti alle attribuzioni suddette (materia disciplinare e iscrizione all'albo), é direttamente previsto il ricorso per cassazione, il quale nel nostro sistema giuridico é diretto al controllo su provvedimenti di natura giurisdizionale (espressamente in tal senso si veda Corte costituzionale n. 284 del 1986). Invece, per gli ordinamenti professionali posteriori alla Costituzione, il legislatore ordinario non ha potuto adottare la medesima disciplina, a causa del divieto, posto dall'articolo 102 della Carta fondamentale, di istituire nuove giurisdizioni, non solo straordinarie, ma anche speciali: sicché ha previsto l'impugnazione dei relativi provvedimenti con le forme dell'ordinario processo civile (tribunale, corte di appello, cassazione), pure se talvolta con qualche deviazione dal modello tradizionale. Attualmente sussistono quindi due diversi tipi di procedimenti per quel che concerne l'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito degli ordini professionali. Il primo e il più risalente di questi sopravvive in forza della VI disposizione transitoria della Costituzione, secondo cui gli organi di giurisdizione speciale già esistenti nel nostro ordinamento continuano ad essere operanti, ma sono soggetti, nel termine (non perentorio) di cinque anni, a revisione da parte del legislatore ordinario: il quale dovrà in quella sede valutare se sia conveniente sopprimerli, con l'eventuale trasformazione in sezioni specializzate dei tribunali ordinari, ovvero mantenerli con le opportune modificazioni. Qualora il legislatore decida di optare per la revisione e la conservazione delle giurisdizioni speciali in questione, la sopravvivenza delle stesse é comunque subordinata alla condizione che la relativa disciplina non contrasti con i canoni costituzionali in materia: il rinvio è innanzitutto alla previsione dell'articolo 108 della Costituzione che qui viene in rilievo sia per la previsione relativa alla riserva di legge nella materia qui specificamente considerata, sia per la previsione riguardante l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (per le considerazioni qui sinteticamente svolte si rinvia ancora una volta a Corte costituzionale n. 284 del 1986, nonché all'ulteriore giurisprudenza ivi richiamata). Il complesso delle problematiche su cui si e' brevemente ritenuto opportuno richiamare l'attenzione può certamente essere riservato ai futuri interventi riformatori, ma ciò non toglie che potrebbe anche considerarsi non inutile fornire già in questa sede alcune indicazioni di carattere generale definendo così un quadro di riferimento per i predetti interventi.

La lettera g) prevede infine che la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la

struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni fornite dovranno essere trasparenti, veritiere, corrette e non dovranno essere equivoche, ingannevoli, o denigratorie.